Tax credit ristrutturazione strutture ricettive turistico-alberghiere al 65% anche per gli agriturismi

Descrizione

Lâ??art. 79 del DL 104/2020 (DL â??Agostoâ?•) reintroduce, con alcune modifiche, il credito dâ??imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui allâ??art. 10 del DL 83/2014 per il 2020 e 2021. Il medesimo articolo stabilisce che sono comprese tra i beneficiari del credito dâ??imposta le strutture che svolgono **attivitÃ agrituristica**, come definite dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e dalle pertinenti norme regionali.

Il DL â??Agostoâ?• ha anche disposto che le disposizioni attuative dellâ??art. 10 del DL 83/2014 â?? contenute nel DM 7 maggio 2015 e, per il 2017 e 2018, nel DM 27 ottobre 2017 â?? avrebbero dovuto essere aggiornate entro 15 giorni dallâ??entrata in vigore del DL 104/2020 (in vigore dal 15 agosto), ma al momento tale aggiornamento non risulta ancora effettuato.

agorapro.eu

In attesa del decreto attuativo possiamo comunque analizzare le caratteristiche e le novitÃ del tax credit rinnovato e fare alcune considerazioni sullâ??effettivo potenziale appetibilitÃ dellâ??agevolazione per le attivitÃ agrituristiche.

Caratteristiche principali del tax credit

Il DL â??Agostoâ?• ha disposto che il credito dâ??imposta spetta per i due periodi dâ??imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi **per il 2020 e il 2021** (per i soggetti â??solariâ?•) nella misura del **65% delle spese sostenute**, anzichÃ©del 30% stabilito dal DL 83/2014. In realtÃ la maggiorazione della percentuale dellâ??agevolazione era giÃ stata stabilita, seppur a determinate condizioni, dallâ??art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualitÃ 2017 e 2018.

Il DL â??Agostoâ?• ha altresÃ¬ ampliato la platea dei beneficiari includendo anche i soggetti che svolgono attivitÃ agrituristica; anche questo modifica alla normativa iniziale era giÃ stata stabilita dallâ??art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualitÃ 2017 e 2018.

Salvo diversa indicazione delle disposizioni attuative, il **limite massimo** del credito dâ??imposta, per ciascuna impresa, dovrebbe essere pari a **200.000 euro**, e lâ??agevolazione dovrebbe essere riconosciuta nel rispetto del regime **de minimis**.

Per lâ??attuazione del presente articolo Ã¨ autorizzata la spesa di **180 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Spese agevolabili

Il DL â??Agostoâ?• non apporta modifiche alle **tipologia di interventi agevolabili** che, conseguentemente anche al rinvio alle disposizioni dellâ??originario art. 10 del DL 83/2014,

dovrebbero quindi essere:

- interventi di cui allâ??art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi di **manutenzione straordinaria**, di **restauro e risanamento conservativo** e di **ristrutturazione**;
- interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**;
- interventi di **incremento dellâ??efficienza energetica**;
- le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per lâ??**acquisto di mobili e componenti dâ??arredo**, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nÃ© destini a finalitÃ estranee allâ??esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dellâ??ottavo periodo dâ??imposta successivo.

ModalitÃ di utilizzo e natura del credito dâ??imposta

Il credito dâ??imposta Ã¨ utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel modello F24**, ai sensi dellâ??art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 e, diversamente dallâ??agevolazione originaria, non si applica la ripartizione in quote annuali.

Conseguentemente al rinvio alla norma originaria per quanto non diversamente disposto dallâ??art. 79 del DL â??Agostoâ?•, lâ??agevolazione dovrebbe essere **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale (es. detrazione per riqualificazione energetica).

agorapro.eu

Il credito dâ??imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâ??IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.

Richiesta dellâ??agevolazione

In attesa del decreto attuativo definitivo, Ã¨ presumibile che per ottenere lâ??agevolazione dovrÃ essere presentata **apposita istanza**, probabilmente con il meccanismo del **click day** come in passato.

Considerazioni in merito alla convenienza per gli agriturismi

Nella pianificazione degli investimenti, anche rilevanti, Ã¨ fondamentale valutare la reale necessitÃ dei singoli interventi/acquisti per lo sviluppo della propria attivitÃ , valorizzare il costo presunto di tali investimenti in termini piÃ¹ prudenziali possibili, soprattutto in caso di mancanza di preventivi specifici, e individuare quali saranno le fonti di finanziamento, distinguendole in capitale proprio, capitale di debito e eventuali contributi pubblici. Inoltre, nella **valutazione dei contributi pubblici** va sempre considerato che, in caso di agevolazioni su investimenti, quasi sempre lâ??ottenimento materiale del contributo avviene successivamente ai pagamenti degli investimenti stessi.

Una gestione oculata degli investimenti non dovrebbe quindi **mai sopravalutare lâ??apporto degli eventuali contributi pubblici** alle fonti di finanziamento in quanto un mancato ottenimento delle agevolazioni comporterebbe nel migliore dei casi la necessitÃ di ricorrere a maggiore capitale di debito rispetto a quanto pianificato, con il peggioramento degli oneri finanziari da sostenere, e nel peggiore dei casi lâ??impossibilitÃ di proseguire gli investimenti per mancanza di reperimento del capitale

necessario.

Una corretta valutazione dellâ??utilitÃ di un contributo pubblico dovrebbe quindi tenere in considerazione due aspetti fondamentali: la probabilitÃ di erogazione e la quantificazione dellâ??agevolazione ottenibile.

Per quanto riguarda Il primo aspetto dobbiamo verificare la **probabilitÃ di ottenimento del bonus tax credit**.

Se il decreto attuativo manterrÃ le medesime modalitÃ di richiesta dellâ??agevolazione riportate nei precedenti decreti, come detto precedentemente, lâ??istanza verrÃ presentata con il meccanismo del click day. Tale modalitÃ , considerato che lâ??agevolazione Ã¨ nazionale e gli interventi agevolabili sono molti, comporterÃ lâ??alto rischio di non riuscire a inviare la richiesta prima dellâ??esaurimento dei fondi destinati.

Se prendiamo in considerazione i dati storici, vediamo che per quanto riguarda il credito del 2017 sono entrate in classifica utile le prime 864 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:06.317, e per quanto riguarda il credito del 2018 sono entrate in classifica utile le prime 1918 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:21.570. Appare evidente che il rischio di non ottenere lâ??agevolazione Ã¨ estremamente alto e non dipende dal merito dellâ??investimento ma dallâ??istante, letteralmente, di invio della richiesta.

agorapro.eu

Per quanto riguarda il secondo aspetto, dobbiamo quantificare lâ??agevolazione probabile. In realtÃ se da una parte Ã¨ facile individuare lâ??agevolazione massima (60% degli investimenti), e meno facile **determinare lâ??effettivo utilizzo dellâ??agevolazione massima**, che non verrÃ erogata sottoforma di provvista finanziaria ma sottoforma di credito dâ??imposta.

A tal proposito ricordiamo che lâ??attivitÃ agrituristica Ã¨ unâ??attivitÃ connessa allâ??attivitÃ agricola che gode di particolari regimi agevolativi.

Ai fini delle **imposte dirette**, lâ??agriturismo sconta un regime di favore disciplinato dallâ??art. 5 della L. n. 413/91. Si tratta di un **regime forfetario** â?? da considerarsi regime naturale â?? che si applica a condizione che lâ??attivitÃ agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle rispettive leggi regionali. Tale regime prevede che ai ricavi conseguiti, venga applicata una **percentuale di redditivitÃ pari al 25%**. Ovviamente Ã¨ **possibile optare** per la determinazione dei redditi con **metodi ordinari**.

Anche per quanto concerne lâ??**IVA**, Ã¨ previsto un regime di **determinazione forfettaria**, ex art. 34 bis del Dpr. n. 633/72. In particolare, i soggetti che esercitano attivitÃ di agriturismo, determinano lâ??imposta sul valore aggiunto, riducendo lâ??imposta relativa alle operazioni imponibili **in misura pari al 50% del suo ammontare**, a titolo di detrazione forfetaria dellâ??imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Ã? fatta salva, tuttavia, la **facoltÃ di adottare il regime ordinario ai fini dellâ??IVA**.

Per quanto concerne lâ??**IRAP** la Sezione IV del quadro IQ Ã¨ riservata alla determinazione del valore della produzione in **regime forfetario**, mentre la sezioni I e II sono funzionali a stabilire il valore di riferimento IRAP nel caso in cui per opzione si determini il reddito su base effettiva.

Tali soggetti **possono optare** â?? con effetto per il periodo dâ??imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi â?? **per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari**.

Ammesso e non concesso che unâ??azienda agrituristica riesca ad ottenere il tax credit, per verificare lâ??effettivo vantaggio in termini finanziari va verificato non lâ??importo dellâ??agevolazione ma lâ??effettiva possibilitÃ di compensazione in F24 del beneficio ottenuto. In altri termini, se lâ??azienda agrituristica Ã¨ una piccola azienda che ha aderito ai regimi agevolati brevemente descritti sopra e lâ??intervento di ristrutturazione Ã¨ invece consistente, il rischio Ã¨ che lâ??impresa ottenga il tax credit ma non possa utilizzarlo tutto in termini brevi non avendo abbastanza imposte da compensare tramite modello F24. In tal caso se nella pianificazione delle fonti Ã¨ stato considerato il totale del tax credit potenziale, il rischio Ã¨ che in attesa di poter compensare il credito dâ??imposta ricevuto si debba ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento esterne per mantenere lâ??equilibrio finanziario aziendale.

Scritto da Patrizia Pincin
Commercialista, Revisore legale dei conti

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
***iscriviti alla newsletter AgorÃ pro*.**

agorapro.eu

Categoria

Imprese e SocietÃ
Turismo e Ristorazione